

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ TECNOMECCANICA CAMUNA
S.R.L. NELLA SOCIETÀ ALBERTANI CORPORATES S.P.A.**

Ai sensi dell'articolo 2501-ter cod. civ. gli amministratori della società **Albertani Corporates s.p.a.** evidenziano quanto segue:

1. Società partecipanti alla fusione

Le società interessate all'operazione sono le seguenti:

– **Albertani Corporates s.p.a.**, incorporante, con sede in Brescia, via Corsica, 143, capitale sociale euro 1.405.530,36, interamente versato, iscritta al Registro imprese di Brescia, n. 03536940178;

– **Tecnomeccanica Camuna s.r.l.**, incorporata, con sede in Corteno Golgi, Frazione Lombro, 32, capitale sociale € 10.400,00, interamente versato, iscritta al Registro delle imprese di Brescia, n. 01379860172.

2. Modalità di fusione

La fusione sarà attuata mediante incorporazione della Tecnomeccanica Camuna s.r.l. nella Albertani Corporates s.p.a., interamente posseduta dalla incorporante, con annullamento senza sostituzione di n. 10.400 quote della incorporanda Tecnomeccanica Camuna s.r.l. Pertanto, l'operazione verrà attuata in riferimento all'art. 2505 cod. civ.

Precisamente:

Valore di iscrizione della partecipazione in Tecnomeccanica Camuna s.r.l. nell'attivo dello stato patrimoniale della incorporante Albertani Corporates: € 233.779,66.

Valore del patrimonio netto della incorporanda Tecnomeccanica Camuna s.r.l. al 31.12.2011: € 280.161,00.

Differenza da annullamento (**Avanzo di fusione**): € 46.381,34, da iscrivere nel bilancio della società incorporante ad operazione avvenuta.

3. Atto costitutivo della Albertani Corporates s.p.a.

La fusione in oggetto non comporta modificazioni dei vigenti atto costitutivo e relativo statuto della società incorporante, i cui testi sono allegati al presente progetto.

4. Decorrenza delle operazioni

Le operazioni effettuate dalle società partecipanti alla fusione nel corrente esercizio saranno imputate al bilancio della incorporante con effetti contabile e fiscale retrodatati all'1 gennaio 2012, anche in riferimento all'art. 172, comma 9, del DPR 917/1986, mentre saranno a carico della società incorporanda le operazioni di liquidazione dell'IVA scadenti anteriormente alla stipulazione dell'atto di fusione.

5. Vantaggi particolari

Non ci sono vantaggi particolari a favore di soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Brescia, 9 ottobre 2012

Gli amministratori

Albertani Battista_____

Albertani Flavio _____

Albertani Ilario _____

Albertani Giacomo _____

Albertani Natale _____

Si allega:

1. Statuto sociale della società incorporante

Allegato 1: Statuto sociale della società incorporante

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata "**ALBERTANI CORPORATES S.P.A.**".

La società non fa ricorso al capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325-bis cod. civ..

Art. 2 - Sede e Domicilio dei Soci

La società ha sede legale in Brescia.

Per deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, anche secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie e può altresì essere trasferita la sede della società.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 – Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio della lavorazione del legno in genere, della produzione di prefabbricati in legno e la costruzione di edifici e strutture civili e militari pubblici o privati, industriali e monumentali, completi di opere connesse ed accessorie ed impianti tecnologici.

La società ha per oggetto inoltre la progettazione, la costruzione e la vendita di impianti per l'industria del legno.

La società potrà altresì, in vista del suo indicato scopo, effettuare autotrasporto merci conto terzi. Essa potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo strettamente strumentali e necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, e potrà anche assumere, in via del tutto strumentale all'attività principale e quindi non prevalente, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché concedere avalli, fidejussioni e garanzie anche reali a favore di terzi o dei soci, il tutto con le limitazioni previste dalle norme di legge. Può inoltre prestare garanzie, nel modo più ampio, a favore delle società, direttamente o indirettamente controllate e/o collegate o partecipate, e precisamente obbligarsi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare caso per caso, con fidejussioni, avalli, iscrizioni di ipoteche sui beni sociali a garanzia di mutui, fidi, operazioni bancarie di ogni genere, concessi alle dette società da Istituti di credito o Enti finanziari, purché tale attività sia esercitata in via residuale e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere modificata a norma di legge.

Art. 5 - Capitale sociale ed obbligazioni

Il capitale sociale è di euro 1.405.530,36 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentotrenta/36), diviso in n. 2.702.943 (duemilionesettecentoduemilanovecentoquarantatre) azioni da 0,52 euro cadauna.

La società potrà ricevere finanziamenti dai soci, anche infruttiferi, proporzionali o no, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle norme sull'esercizio del credito e della raccolta del risparmio.

L'organo amministrativo può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, ordinarie o – solo previa delega dell'Assemblea - convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, a sensi degli articoli 2410, 2411, 2412 e 2420-bis cod. civ..

La società, sempre per deliberazione dell'organo amministrativo, può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 cod. civ..

Inoltre, per deliberazione dell'organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del Capo V, Libro V del codice civile.

Art. 6 – Trasferimento delle partecipazioni

6.1 Le azioni sono liberamente trasferibili a favore del coniuge e/o di parenti in linea retta del socio alienante.

In tutti gli altri casi le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

6.2 Per "trasferimento di azioni" s'intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte non solo di azioni (in piena proprietà, nuda proprietà o usufrutto), ma anche di diritti di opzione, obbligazioni convertibili in azioni della società, warrants che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni della società e, più in generale, di qualsiasi titolo o strumento che dia diritto di acquisire azioni della società.

Per "prezzo" si intende il corrispettivo in denaro in caso di vendita o il valore in caso di trasferimento di partecipazioni senza corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro.

Per “soci” si intendono i titolari di azioni, nonché i titolari di obbligazioni convertibili, warrants o altri diritti sopra elencati che diano comunque diritto di acquisire azioni della società.

6.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando al socio alienante il valore da questi indicato nell'offerta o determinato di comune accordo dalle parti.

6.4 Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare.

6.5 Per “Gruppo Familiare A” si intende il gruppo familiare costituito dai soci Albertani Battista, Flavio e Ilario e dai loro discendenti, e coniugi, o anche soltanto da alcuni di essi.

Per “Gruppo Familiare B” si intende il gruppo familiare costituito dai soci Albertani Giacomo, Marco e Silvia e dai loro discendenti, e coniugi o anche soltanto da alcuni di essi.

Per "Gruppo Familiare C" si intende il gruppo familiare costituito dal socio Albertani Natale e suoi coniuge e discendenti, o anche soltanto da alcuni di essi.

6.6 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Prelazione

6.7 Il socio che intenda vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni a persona diversa dal proprio coniuge e/o da proprio discendente dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata A.R. all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del promissario acquirente e le condizioni del trasferimento, fra le quali, in particolare, il prezzo, le modalità di pagamento, le garanzie attive e passive e, ove esistente, copia dell'accordo stipulato con il promissario acquirente. L'organo amministrativo, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata dell'offerente, comunicherà a mezzo di lettera raccomandata A.R. l'offerta agli altri soci del medesimo Gruppo Familiare A o B o C che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le modalità più avanti indicate.

Se entro il termine nessuno degli aventi diritto del medesimo Gruppo familiare A o B o C avrà esercitato la prelazione, l'organo amministrativo comunicherà con le medesime modalità l'offerta ai soci degli altri Gruppi familiari che potranno esercitare la prelazione con le modalità più avanti indicate.

a) Ogni socio interessato all'acquisto (anche di eventuali azioni inoptate) dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della sopra indicata comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente – a mezzo di raccomandata A.R. da inviarsi entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) – l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

6.8 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio del medesimo Gruppo familiare, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo diverso accordo tra gli stessi.

6.9 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci del medesimo Gruppo familiare che abbiano dichiarato di valersene nella dichiarazione di esercizio della prelazione di cui è detto sopra.

6.10 La comunicazione dell'intenzione del socio offerente di trasferire le azioni formulata con le modalità sopraindicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c..

Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione a libro soci.

6.11 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente o determinato di comune accordo tra le parti.

6.12 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

6.13 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio cedente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento della comunicazione inviata da parte dell'organo amministrativo, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di tre mesi trasferire tale numero di azioni ai soci che hanno esercitato la prelazione.

6.14 Se per qualsiasi titolo divenga socio della società persona, fisica o giuridica, diversa dai soci originari e dai loro discendenti (e coniuge) costituenti i Gruppi familiari A, B o C, il diritto

di prelazione prioritario degli altri soci del medesimo Gruppo familiare verrà meno, e il diritto di prelazione spetterà indistintamente, in caso di alienazione, a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, non considerandosi nel computo la quota oggetto di cessione.

6.15 Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società che sia socia di Albertani Corporates s.p.a..

In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà preventivamente offrire agli altri soci di Albertani Corporates s.p.a. l'acquisto della sua partecipazione in Albertani Corporates s.p.a..

L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità sopra indicate.

Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione in Albertani Corporates s.p.a..

Gradimento

6.16 In caso di trasferimento per atto tra vivi a soggetti che già non siano soci o siano diversi dal coniuge e/o da parenti in linea retta del socio alienante è richiesto il preventivo gradimento dell'assemblea ordinaria.

6.17 Le azioni potranno essere trasferite unicamente a favore di soggetti:

- a) che non svolgano attività che possa arrecare danno, anche d'immagine, alla società;
- b) che non si trovino, per l'attività svolta attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società;
- c) che non siano portatori di interessi in grave conflitto con quelli della società.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società.

6.18 L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare l'assemblea perché si pronunci sul gradimento.

6.19 L'assemblea delibererà con le maggioranze previste dal presente statuto senza tener conto, ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo, della partecipazione del socio alienante.

L'organo amministrativo dovrà comunicare con lettera raccomandata A.R. al socio alienante la decisione sul gradimento.

6.20 Qualora entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera di offerta, al socio offerente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni al terzo promissario acquirente indicato nell'offerta.

6.21 Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato altro acquirente gradito; a tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni valide ai fini della prelazione nei successivi venti giorni.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere le proprie azioni al promissario acquirente indicato nell'offerta.

Trasferimenti mortis causa

6.22 Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte, a favore di persone diverse dal coniuge e dai parenti in linea retta.

In tal caso, gli eredi e i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata A.R. inviata alla società l'apertura della successione entro trenta giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi e dei legatari e l'indicazione delle azioni cadute in successione.

Fino a quando non sia stato espresso il gradimento per ciascun erede o legatario con le procedure di cui sopra, gli eredi e i legatari non saranno iscritti a libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

Quando il gradimento è negato, le azioni spettanti all'erede o legatario non gradito saranno acquistate dagli altri soci, con precedenza per quelli del medesimo Gruppo familiare (compresi gli eredi e i legatari graditi) in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diverso accordo tra gli stessi.

La liquidazione delle azioni spettanti all'erede o legatario non gradito avverrà al valore stabilito di comune accordo dalle parti.

Costituzione di azioni e titoli in garanzia

6.23 Le azioni e gli altri titoli sopra elencati che diano diritto di acquisire azioni della società, non possono essere costituiti in pegno o garanzia a favore di terzi senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria che delibererà a maggioranza assoluta del capitale presente senza tener conto (ai fini del quorum costitutivo e deliberativo) delle azioni del socio che avrà richiesto l'autorizzazione mediante lettera raccomandata A.R. inviata all'organo amministrativo che dovrà, senza indugio convocare l'assemblea perchè si pronunci al riguardo.

Art. 7 – Recesso

Il diritto di recesso spetta esclusivamente nei casi previsti in via inderogabile dalla legge.

Art. 8 - Vincoli sulle azioni

Il pegno, il pignoramento, l'assegnazione, i vincoli reali, la scissione tra nuda proprietà e usufrutto sulle azioni sono regolati dal precedente art. 6.23 e, per quanto ivi non previsto, dalla legge.

Art. 9 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, in qualsiasi luogo dello Stato.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria potrà comunque essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte, cod. civ..

Art. 10 - Modalità di convocazione

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a norma del presente statuto.

A sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. l'assemblea è validamente convocata mediante avviso comunicato ai soci, amministratori e sindaci con qualsiasi mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate con le formalità di legge e di statuto, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi presenzino la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 11 - Diritto di voto e di intervento

Ogni socio ha diritto a un voto per azione posseduta.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si potrà tenere, nel rispetto delle norme di legge, del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purchè questi luoghi siano tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio/audio-video conferenza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea (salvo che questa sia totalitaria) i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione nei quali gli aventi diritto a partecipare all'assemblea potranno affluire;
- che il soggetto verbalizzante ed il Presidente dell'assemblea si trovino nel medesimo luogo;
- che sia possibile per il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, constatare e proclamare i risultati di ciascuna votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire in modo adeguato ed immediato gli eventi oggetto della sua attività di verbalizzazione;
- che sia possibile per gli intervenuti partecipare in modo adeguato all'assemblea, anche se da diversi luoghi tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione, ascoltando, intervenendo e partecipando alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 13 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dall'assemblea. Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina un Segretario.

Il Presidente dell'assemblea ha tutti i poteri, prerogative e funzioni previsti dall'art. 2371 c.c. e pertanto verifica e dichiara la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, assegna i tempi e il numero degli interventi consentiti per la discussione, stabilisce le modalità di votazione con esclusione del voto segreto, accerta e annuncia i risultati delle votazioni.

Art. 14 - Verbale di assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea si faranno risultare da verbale redatto sull'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente e a cura di un Segretario anche non socio designato dall'assemblea a meno che non venga redatto da notaio.

Art. 15 – Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di due ad un massimo di cinque membri; la scelta del numero dei componenti spetta all'assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea e può, in ogni tempo, nominare un Vicepresidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione, che possono anche essere non soci e sono sempre rieleggibili, durano in carica fino a un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'organo amministrativo è competente inoltre per le materie indicate nell'art. 2 e anche per le operazioni di fusione previste dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati, fissando i limiti della delega; in mancanza di delimitazione varrà il limite della seconda parte dell'art. 2381, comma 4, c.c..

Anche il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente possono ricevere incarico di amministratore delegato.

La firma e rappresentanza legale della società spettano al Presidente e per gli atti delegati a ciascun consigliere delegato.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri, comporterà decadenza degli amministratori dall'ufficio il disaccordo sulla nomina o sulla revoca di un Consigliere Delegato.

Qualora la società controlli altre società a sensi dell'art. 2359 cod. civ. in posizione di capogruppo, in relazione a questa posizione la società potrà intrattenere rapporti di scambio di beni e di servizi con qualsiasi società del gruppo anche a condizioni di "vantaggi compensativi". Nell'ambito e nei limiti e condizioni di queste attività, gli amministratori non saranno in posizione di "conflitto di interessi".

Art. 16 – Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, anche generali, conferendo poteri di ordinaria amministrazione indicati nel verbale di nomina.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà, anche fuori della sede sociale e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri. La convocazione sarà fatta per lettera anche *brevi manu*, telegramma, fax, telex o posta elettronica, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del Collegio sindacale, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.

In caso di impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Vicepresidente, o, in subordine, da un Amministratore delegato, se nominati.

In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si ritengono regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri e dei sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed

intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente nel quale deve trovarsi pure il Segretario onde consentire la formazione del verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Spese ed emolumenti agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea ordinaria può inoltre assegnare un emolumento annuale, e ferma la competenza del Consiglio di amministrazione a sensi del terzo comma dell'art. 2389 c.c..

Art. 19 – Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati a sensi dell'art.2397 cod. civ. dall'assemblea, che designerà anche il Presidente e stabilirà il loro compenso o la determinazione con rinvio alle tariffe professionali.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

La revisione legale dei conti è attribuita, a scelta dell'assemblea, al Collegio Sindacale - in quanto ciò sia consentito dalla legge ed a condizione che i suoi membri siano tutti iscritti nell'apposito registro - o a revisore legale o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati ed operanti in conformità a quanto previsto dalla legge.

In difetto di diversa deliberazione ed in quanto ciò sia consentito dalla legge e sussistano i presupposti di legge, la revisione legale dei conti compete al Collegio Sindacale.

Art. 20 - Esercizi

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la formazione della riserva legale e fino al raggiungimento del venti per cento del capitale sociale, sono devoluti secondo le deliberazioni dell'assemblea, ma in caso di omessa deliberazione si riterranno automaticamente devoluti a riserva straordinaria, qualora entro un mese dalla data di

approvazione del bilancio nessun socio chieda la riconvocazione dell'assemblea per deliberare la distribuzione degli utili.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.

Art. 23 – Rinvio

Per tutto quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Il sottoscritto sig. Albertani Battista, nato a Corteno Golgi (BS), il 17 agosto 1943, rappresentante legale della società Albertani Corporates, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi degli artt. 75 e 76 dpr. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.